



**TRIBUNALE DI BARI**

Seconda Sezione Civile

Il Giudice,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29/4/2015,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto;  
rilevato che il precetto notificato in data 1°/12/2014 è stato intimato per ratei insoluti e sorte capitale residua derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 27/3/2009, il tutto per un importo complessivo di €450.191,95;  
rilevato che non appare *prima facie* fondata l'eccezione di nullità del contratto per il superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38, co. II, t.u.b., risultando la stessa, allo stato, corroborata da una mera perizia di parte, contraddetta nel suo valore probatorio dalla perizia di stima dell'istituto di credito e dallo stesso prezzo di compravendita, accettato da parte opponente;  
rilevato, viceversa, che non appare *prima facie* del tutto infondata l'eccezione di illegittimità della contestazione della decadenza dal beneficio del termine intimata dall'istituto di credito opposto con racc. a/r del 6/2/2013, in quanto, nel contrasto interpretativo attualmente esistente in giurisprudenza in ordine all'applicazione dell'art. 1815, co. II, c.c., si dubita della portata applicativa della "sanzione" civilistica della nullità alla sola pattuizione di interessi di mora usurari;  
ritenuto, pertanto, che appaiano meritevoli di considerazione – seppur alla stregua di una cognizione sommaria e di una valutazione di mera verosimiglianza - i profili di doglianza sollevati dagli opposenti, i quali valorizzano l'esistenza di un proprio credito restitutorio per l'indebita percezione di interessi (corrispettivi e moratori) complessivamente pari ad €72.572,81, inferiore rispetto alla somma precettata - per n. 12 rate scadute ed insolte – per un ammontare di €47.823,48;  
rilevato, inoltre, che risulta documentata l'esistenza tra le stesse parti di altro giudizio di accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario, costituente titolo esecutivo stragiudiziale sotteso alla minacciata procedura esecutiva, per motivi comuni alla presente controversia (nullità per superamento del limite di finanziabilità e pattuizione di interessi usurari), pendente innanzi ad altra sezione di questo Tribunale ed iscritto al n. 15760/2013 r.g. (IV sezione



civile);

ritenuto che sussistano gravi motivi di sospensione *ex art.* 615, co. I, c.p.c.;

applicato, altresì, l'art. 274, co. II, c.p.c.;

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario azionato con il precetto opposto;

Rimette gli atti al Presidente del Tribunale affinché adotti i provvedimenti di propria competenza in ordine all'eventuale riunione del presente giudizio a quello pendente innanzi alla IV sezione civile,

iscritto al n. 15760/2013.

Si comunichi.

Bari, 16 giugno 2015

Il Giudice  
*Valentina D'Aprile*

IL CASO.it

